

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2172)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962 (V. Stampato n. 3967)

d'iniziativa dei deputati BONOMI, TRUZZI, DE MARZI Fernando, ARMANI, FRANZO, MARENGHI, BOLLA, SODANO, BALDI, PREARO, GRAZIOSI e SCHIAVON

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 agosto 1962

Norme in materia di pagamento dei fitti in grano

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per l'annata agraria 1961-62, nei contratti di affitto di fondo rustico, e nelle concessioni di terre incolte disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive modifiche e integrazioni, il prezzo del grano, da prendere a base per la conversione dei canoni, o delle indennità, convenuti in detto prodotto, o per il pagamento di quelli composti in danaro, ma a riferimento, nonchè per il computo della riduzione del 30 per cento, a mente dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modifiche e integrazioni, è quello stabilito dallo Stato come prezzo d'intervento per il grano per la predetta annata.

Nulla è innovato circa la determinazione del prezzo degli altri cereali e della canapa al fine della corresponsione del canone di affitto.